allegato alla deliberazione
n° 576 del 26 NOV. 2018

Accordo di Finanziamento

ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7 del Regolamento UE n. 1303/2013

tra

la REGIONE CALABRIA, con sede legale in Germaneto 5 Catanzaro, c/o Cittadella Regionale 5 , codice fiscale 02205340793, rappresentata da **FORTUNATO VARONE nato a CATANZARO (CZ) il 21/02 /1977** , domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Calabria, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

e

FINCALABRA S.p.A., con sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, codice fiscale 01759730797, iscritta al Registro delle Imprese di Catanzaro al n. 135378, in persona del ..... nato a ..... il / / , domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della società predetta

Visto

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e in particolare l'Art. 38 par. 4 lett. b, punto ii) del medesimo regolamento;
- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
- gli Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari 2016/C 276/01, Sezione 3.5;

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

- la guida all'attuazione dello strumento finanziario EGESIF_14_004151 del 11/02/2015: Guidance for Member States on Article 37(4) CPR – Support to enterprises/working capital.
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito "Fondi SIE");
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 20.10.2015 che approva il programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia CCI 2014IT16M2OP006;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per la specifica disciplina dell'istituto dell'affidamento in house;
- il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Decreto Legislativo n 123 del 31 marzo. 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale d. concessione degli aiuti

TUTTO CIO' PREMESSO,

che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Accordo, si conviene quanto segue:

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

Nome del paese/della regione Identificazione dell'autorità di gestione	Ragione Calabria Autorità di Gestione: Dirigente Generale Dipartimento Programmazione
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma Titolo del programma correlato	2014IT16M2OP006 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 201452020 5 POR Calabria FESR FSE
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 201452020 5 POR Calabria FESR FSE 5 Azione 3.6.1
Nome del fondo SIE	FESR
Identificazione dell'asse prioritario	Asse 3
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	ITF6 – Calabria
Importo stanziato dall'autorità di gestione lo strumento finanziario Importo dai fondi SIE	Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) € 29.000.000 Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) € 4.338.544,21
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)	Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) € 7.250.000,00 Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) 1.084.636,05
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)	N.A.
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma	N.A.
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario	15/12/2017
Data di completamento prevista dello strumento finanziario	30/06/2024
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti	Regione Calabria ... Fincalabra S.p.A. ...

1. Il presente accordo, di recepimento e sostituzione di quanto già definito con gli Accordi di finanziamento sottoscritti in data 14.12.2017 e 17.5.2018 , disciplina la costituzione ed il funzionamento del Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e del Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), a valere sulle risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Asse 3.

2. Lo strumento è finalizzato a:
   I. a sostenere il finanziamento alle PMI in conformità con quanto all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e
   II. offrire alle PMI un accesso più agevole ai finanziamenti, mettendo così a disposizione delle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

3. Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'entità delegata FINCALABRA S.p.A. (d'ora in avanti, Fincalabra) non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

4. Il presente accordo disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e Fincalabra in merito, alla gestione e al monitoraggio dei Fondi sopra richiamati.
5. Fincalabra svolge il ruolo di entità delegata dei Fondi sopra richiamati, in regime di mandato per conto della Regione ma senza spendita del nome. Nell'attuazione delle operazioni Fincalabra si impegna a:
   a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Finanziamento;
   b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti e i relativi accordi di investimento con i soggetti beneficiati, in conformità alla strategia di investimento;
   c) realizzare un'adeguata informazione e pubblicità in conformità alle disposizioni dei Regolamenti dell'Unione europea sui Fondi SIE;
   d) garantire, nella selezione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con le norme comunitarie – in particolare con l'art. 6 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 5 nazionali e regionali, nonché con la disciplina degli aiuti di Stato, per assicurare che i limiti di aiuto di Stato siano rispettati;
   e) procedere a supportare la Regione nel recupero di eventuali perdite a causa di una violazione da parte di un beneficiario dei suoi obblighi derivanti dall'Accordo di investimento.

1. Di seguito sono indicate le definizioni dei termine e delle espressioni utilizzate nel seguente Accordo, fatto comunque salvo il caso in cui il contesto non richieda una diversa interpretazione:
   a) AdA: Autorità di Audit;
   b) AdC: Autorità di Certificazione;
   c) AdG: Autorità di Gestione;
   d) CdS: Comitato di Sorveglianza;
   e) CE: Commissione Europea;
   f) Costi: Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, par. 1 lett. d), del Reg.(UE) n. 1303/2013 e degli arri. 12513514 del Reg. (UE) n. 480/2014;
   g) DG: Direzione Generale;
   h) Documenti attuativi: Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative;
   i) Fondo/i: Strumento finanziario ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento;
   j) FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
   k) FSE: Fondo Sociale Europeo;
   l) P.M.I.: P.M.I. rispondenti alla definizione di cui alla Raccomandazione UE 361/2003 nonché di cui all'Allegato 1 del Reg. 651/2014;
   m) PO/ POR: Programma Operativo Regionale;
   n) Proventi: Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dèll'art. 43 del Regolamento n.1303/2013;
   o) Destinatario finale: Soggetto che ottiene un sostegno dal/i Fondo/i;
   p) Regione: Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
   q) Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo;
   r) SIE (Fondi): Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
   s) UE: Unione Europea.

1. Il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI aventi unità operativa in Calabria nelle proprie capacità competitive e innovative 5 sia sul mercato locale, che nazionale ed internazionale 5, articolandosi poi in linee dedicate a specifici target, come descritto in precedenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

2. L'Intervento finanziario del FRIF è concedibile nella misura massima dell'80% dell'importo ammissibile dell'investimento, sotto forma di contributo in conto capitale per la misura del 25% e sotto forma di Finanziamento a tasso agevolato per il 75%.
3. Il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) si costituisce come fondo a carattere rotativo finalizzato a sostenere l'occupazione . Il FOI ha l'obiettivo di supportare la crescita occupazionale a carattere stabile nel territorio regionale, promuovendo quindi nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio medesimo.
4. La strategia di investimento del FRIF e del FOI è definita come in Allegato B al presente Accordo di Finanziamento.

4. Obiettivi strategici e valutazione ex ante

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale dei Fondi SIE, con la strategia di investimento degli strumenti finanziari e dei Fondi ad essi collegati e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) ed il Fondo regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FOI) erogheranno tipologie di sostegno riconducibili a sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato.
2. Gli obiettivi strategici, in conformità con la Valutazione ex Ante di cui all'Allegato A al presente Accordo, sono i seguenti:
   a) Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF): sostegno alle imprese aventi sede/unità locale in Calabria, nella crescita e nell'espansione di attività imprenditoriali 5 anche in ottica di internazionalizzazione 5, nella implementazione e innovazione degli impianti produttivi e nei cicli di processo e contrasto alla riduzione della liquidità delle imprese. Miglioramento dei fondamentali di bilancio, miglioramento del merito di credito e conseguente incremento delle opportunità future di accesso ai finanziamenti;
   b) Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI): supporta la crescita occupazionale a carattere stabile nel territorio regionale, promuovendo quindi nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio medesimo. Obiettivo che combina, da un lato la richiesta di occupazione che proviene dalle diverse fasce di popolazione regionale, e dall'altro l'esigenza di sviluppo dell'intero sistema economico e produttivo calabrese mediante l'incremento della forza lavoro delle imprese del territorio
3. I due Fondi, Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) ed il Fondo regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FOI), offrono i prodotti finanziari come definiti in Allegato C al presente Accordo.

5. Destinatari finali

1. I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'UE, del PO FESR5FSE Calabria 201452020 e del presente accordo di finanziamento.
2. Al momento della firma dell'accordo di investimento, i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:
   a) sono microimprese, piccole e medie imprese («PMI») (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed all'allegato 1 al Reg. 651/2014;
   b) non sono PMI attive nei settori di cui all'articolo 1, lettere a) e b), del regolamento «de minimis»;
   c) non fanno parte di uno o più settori esclusi[1];

[1] I seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».
   a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
   b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.
   c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

d) non sono imprese in difficoltà secondo le norme in materia di aiuti di Stato[2];
e) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito del Soggetto Gestore.

1. Il vantaggio derivante dal contributo pubblico del Programma ai Fondi FRIF e FOI e interamente rivolto ai destinatari finali delle misure di sostegno di cui all'Allegato C al presente accordo.
2. Gli strumenti di sostegno di cui all'Allegato C sono strutturate in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato e segnatamente di quanto previsto dal Reg. 1407/2013 (de minimis) e s.m.i..
3. La modifica della norma di riferimento in materia di aiuti di stato per la concessione dei finanziamenti previsti dal FRIF e dal FOI, è oggetto di una eventuale decisione del Comitato degli Investimenti.
4. Fincalabra assicura sistemi di controllo idonei al rispetto della norma in materia di aiuti di stato applicabile ai finanziamenti concessi dal FRIF e dal FOI.
5. Ai fini del cumulo degli aiuti, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 5 del Reg. 1407/2013 (de minimis) e s.m.i.. e dell'Art. 65 par. 11 del Reg. 1303/2013 e s.m.i..

1. Ai fini del presente Accordo, FINCALABRA opera in conformità alla Strategia di Investimento riportata nell'allegato B.
2. I prodotti finanziari sono descritti nell'allegato C e nell'allegato B al presente Accordo e saranno attuati uniformemente su tutto il territorio della Regione Calabria.
3. Gli investimenti sono realizzati nei rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato C "Descrizione dello strumento";
4. Il Comitato di Investimenti, su proposta di FINCALABRA, definisce ulteriori parametri economico5 finanziari per l'accesso delle PMI ai finanziamenti.
5. Il Comitato degli Investimenti, ferma restando il rispetto delle norme applicbaili in materia di aiuti di stato, le disposizioni applicabili in materia di Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 20145 2020, anche su proposta di Fincalabra, può rivedere gli ambiti settoriali di intervento del FRIF e del FOI.

1. Le attività e le operazioni sono descritte nell'Allegato B al presente Accordo.
2. L'effetto leva stimato è quantificato all'Allegato A "Valutazione ex ante" ed è rappresentato dal rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Europee.
3. Fincalabra, in qualità di Soggetto Gestore del FRIF e del FOI, svolge le attività necessarie alla attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di finanziamento di cui all'Allegato C, in particolare:
   a) Definizione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
   b) Verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di finanziamento;

---

d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.
e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici. f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).

[2] Ai fini della definizione di impresa in difficoltà si fa riferimento a quanto al par. 2.2. punto 20 della Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

c) Adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
d) Erogazione delle risorse alle imprese ammesse a finanziamento;
e) Controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
f) Gestione dei rientri dei finanziamenti;
g) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione delle performance dei Fondi FRIF e FOI, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
h) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli di cui all'Art. 11 del presente accordo.

4. Le procedure di recupero sono specificate all'Allegato D ove è esplicitato anche che, in caso di default, la dotazione finanziaria sarà restituita a Fincalabra al termine delle procedure di recupero.
5. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi al capitale e interessi sul finanziamento erogato vanno ad incrementare la dotazione dei Fondi.

9. Risultati attesi

1. Il FRIF ed il FOI contribuiscono al raggiungimento dei **risultati attesi** dell'obiettivo specifico del Programma, in particolare dell'obiettivo 3.6 Miglioramento dell'accesso al credito e del finanziamento delle imprese.
2. In particolare, per quanto ai risultati attesi, l'obiettivo è un incremento degli investimenti in Regione Calabria degli impieghi delle imprese al 32% entro il 2023.
3. I due Fondi contribuiscono al perseguimento, conformemente al Programma Operativo, dell'indicatore di risultato SR18 "Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL".
4. I due Fondi contribuiscono al perseguimento, conformemente al Programma Operativo, dei seguenti indicatori di output:
   a) CO01 – Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno;
   b) CO03 5 Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni.
5. FINCALABRA produce, nell'ambito della relazione di cui al successivo Art. 21 comma 3 lett. c) del presente Accordo, le informazioni relative al raggiungimento dei risultati attesi di cui al precedente comma.
6. Per quanto attiene la valutazione della performance si rimanda al successivo Art. 22 del presente Accordo.

10. [illegible]

1. Ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Reg. 480/2014, Fincalabra provvede a che:
   a) i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziate validità economica dei progetti di investimento da finanziare.
   b) la selezione dei destinatari finali che ricevono un sostegno è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
   c) i destinatari finali siano informati del fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dall'Art. 115 del Reg. 1303/2013;
   d) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, cosi come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale".
2. Fincalabra garantisce che l'autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
3. Fincalabra è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
4. Fincalabra non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui al precedente comma a condizione che dimostri che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
b) sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'Art. 6 del Reg. 480/2014 per quanto attiene ai contributi del programma viziati da irregolarità;
c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché Fincalabra abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

5. Fincalabra adotterà le risoluzioni espresse dal Comitato degli Investimenti, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e il Comitato degli Investimenti abbia espresso parere contrario.
6. Fincalabra non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.
7. La responsabilità di Fincalabra è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Fincalabra non è responsabile nei confronti della Regione per i danni indiretti.
8. La responsabilità di Fincalabra è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla Regione e/o dal Comitato degli Investimenti.
9. Fermi restando gli impegni di Fincalabra alla realizzazione delle operazioni la Regione si impegna a tenere manlevata ed indenne Fincalabra da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa Fincalabra relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di Fincalabra, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della Regione sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Fincalabra, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitatele.

1. La gestione del FRIF e del FOI è coordinata dal Comitato degli Investimenti di cui all'Art. 19.
2. A norma dell'articolo 9 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Gestione garantisce che:
   a) l'operatività del FONDO sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del POR FESR, alla strategia di investimento del FONDO e al presente accordo di finanziamento;
   b) la spesa ammissibile dichiarata ai sensi dell'art. 42 del Reg. 1303/2013 sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
   c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività del Fondo in conformità all'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
3. I documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili sono conservati, dalla AdG e da Fincalabra nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla, legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro del PO FESR Calabria 201452020.
4. Tali documenti dovranno essere disponibili per le verifiche circa la legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.
5. I documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e delle condizioni di finanziamento comprendano almeno:
   i. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
   ii. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del Programma e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno del Programma in conformità agli articoli 43 e 44 del Reg. 1303/2013;
   iii. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
   iv. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
   v. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
   vi. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

vii. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
viii. le check list di controllo e le relazioni predisposte da Fincalabra di cui all'Art. 21 del presente Accordo;
ix. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis e le dichiarazioni rilasciate dai Destinatari finali ai fini dell'accesso alle misure di finanziamento;
x. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
xi. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
xii. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'Interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali;
xiii. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.

6. Le parti si danno atto che l'Autorità di Audit garantisce che gli strumenti finanziari siano sottoposti ad audit nel corso dell'intero periodo di programmazione fino alla chiusura nel quadro sia degli audit dei sistemi sia degli audit delle operazioni in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento 1303/2013.
7. Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'Art. 21 comma 5 del presente Accordo al presente accordo
8. Gli strumenti di controllo e monitoraggio del FRIF e del FOI sono:
   a) controlli amministrativo5documentali;
   b) visite di controllo;
   c) relazioni periodiche.
9. La documentazione necessaria al corretto monitoraggio del FRIF e del FOI, di cui al comma 5 ed al comma 8, viene custodita eventualmente anche su supporto informatico.
10. L'AdG del POR FESR5FSE Calabria 201452020 verifica la regolare implementazione del FRIF e del FOI, svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di Finanziamento.
11. La Regione svolge i seguenti compiti, ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013:
    d) coordina e indirizza la gestione del Fondo con il supporto dei Comitato degli Investimenti;
    e) approva i documenti strategici e attuativi del Fondo.
    f) approva le relazioni di attuazione di cui all'Art. 21, sentito il Comitato di coordinamento

1. Le risorse in dotazione al Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e al Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI), vengono trasferite in funzione delle necessità operative, su conti correnti bancari specificamente dedicati e costituiscono depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste per la gestione degli stessi, in conformità col dettato dell'art. 38, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013.
2. La Regione trasferisce, rispettivamente al FRIF ed al FOI, dopo la firma del presente Accordo, come previsto dall'Art. 41 del Reg. (UE) 1303/2013, con le modalità di cui all'Art. 13, una quota della dotazione finanziaria di cui al successivo comma 6.
3. La Regione si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del PO, siano trasferiti tempestivamente nei Conti Correnti dei due Fondi, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire a Fincalabra la gestione corretta del Fondo. La Regione è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari.
4. La Regione Calabria potrà incrementare la dotazione dei Fondi FRIF e FOI con ulteriori risorse.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

5. Le risorse trasferite dalla Regione Calabria per la costituzione dei due Fondi rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
6. Le risorse sono così ripartite sui due Fondi:
   a) Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) € 29.000.000, a valere sull'Asse 3, Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci";
   b) Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) € 4.338.544,21., sull'Asse 3, Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci".
7. Il FOI, in considerazione delle caratteristiche del prodotto di cui all'Allegato C al presente Accordo di Finanziamento, è finanziato con un contributo del FESR in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 98 par. 2 del Reg. 1303/2013.

1. L'AdG verificherà che la Regione provveda a versare sui conti correnti costituiti secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l'importo stanziato, nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del Reg. 1303/2013 e sulla base di quanto esposto in Allegato B al presente Accordo. La documentazione giustificativa di tali versamenti è conservata dall'AdG e da Fincalabra.
2. L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obbiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi.
3. L'AdG, procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del POR erogato allo strumento finanziario.
4. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'Irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando il Comitato degli Investimenti.
5. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione dei PO.

1. Le Parti concordano che ciascuno dei due Fondi sia costituito come "Patrimonio Separato", cosi come previsto dall'Art. 38, par. 6 del Reg. 1303/2013.
2. Fincalabra attua la gestione contabile dei due Fondi, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata.
3. I Conti "FRIF" e "FOI" devono essere utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse di Fincalabra, e devono essere destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse da ciascun Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
4. Fincalabra può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto5conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente Articolo.
5. Fincalabra riceve le risorse finanziarie dal POR FESR ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione di ciascuno dei due Fondi, ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
6. Le operazioni consentite a valere sui Conti "FRIF" e "FOI" e su eventuali sottoconti sono le seguenti
   a) operazione da effettuare in relazione ai progetti approvati e ai costi ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
   b) gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi, questi ultimi eventualmente mediante sistemi di addebito automatico da parte dei destinatari finali;
   c) pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito al successivo Art. 15;
   d) operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e rendicontazione dell'operatività del Fondo;
   e) qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

7. Fincalabra, con riferimento alle somme trasferite sui conti di cui al comma 6, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 1 del Reg. 821/2014.
8. Fincalabra provvederà a fornire, nelle relazioni periodiche di cui all'Art. 21, informazioni sulle disponibilità dei conti correnti di cui al precedente comma 6 distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'Art. 1 del Reg. 821/2014.

15. [illegible]

1. La Regione riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei costi per Fincalabra, ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto in merito previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
2. I costi di cui al precedente comma maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
3. I costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili sono quelli previsti a norma dell'art. 42, par. 1 lett. d) del Reg. 1303/2013 ed entro i massimali previsti dagli artt. 12 e 13 dei Req (UE) 480/2014.
4. La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. L'AdG produce al Comitato di Sorveglianza relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
5. I costi sono prelevati dai fondi disponibili nei conti a seguito di esplicita approvazione da parte della Regione, sentito il Comitato degli Investimenti, delle relazioni presentate da Fincalabra.
6. Fincalabra e la Regione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei costi eleggibili non eccedano i massimali previsti nell'atto delegato agli Artt. 12 e13 del Reg. 480/2014 e secondo quanto disciplinato nell'art. 42 paragrafo 5 del Reg. 1303/2013.
7. Le parti concordano che spetterà a Fincalabra il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo da determinarsi secondo la metodologia di rendicontazione approvata dal Comitato degli Investimenti su proposta di Fincalabra.

16. [illegible]

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo recesso anticipato a norma del presente articolo, resta in vigore fino alla data della presentazione della relazione finale di attuazione del Programma Operativo. Entro 6 mesi antecedenti la fine di tale periodo, le parti potranno concordare una possibile estensione della durata del presente Accordo per un ulteriore periodo da concordare.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo, ciascuna delle parti può in qualsiasi momento risolvere il presente Accordo con effetto immediato, comunicando all'altra parte la causa di risoluzione. In particolare, e fatte salve le generalità dei motivi, entrambe le parti possono dichiarare un recesso per giusta causa nei seguenti casi:
   a) la REGIONE può dichiarare un recesso per giusta causa in caso di:
      I. omissione da parte di Fincalabra nel rispetto delle strategie di cui alla strategia d'investimento (Allegato B);
      II. omissione da parte di Fincalabra nel soddisfare un obbligo sostanziale derivante dal presente Accordo.
   b) Fincalabra può dichiarare il suo recesso per giusta causa nel caso in cui la Regione non abbia soddisfatto uno più obblighi sostanziali derivanti dal presente Accordo, nel caso in cui tale mancanza impedisca a Fincalabra di esercitare la corretta gestione del Fondo.
3. I recessi intervengono se una delle parti invia all'altra una comunicazione circa le cause sopra richiamate e la parte che la riceve non provvede a rimuovere ed eliminare tali cause ostative entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di risoluzione per giusta causa, l'Accordo potrà essere risolto a seguito di un preavviso di sei mesi di una delle parti.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti gli importi relativi ai costi di gestione, ai quali Fincalabra ha diritto in relazione a periodi precedenti la data di efficacia della risoluzione, sono esigibili e pagabili

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

così come sono altrettanto esigibili e pagabili i costi maturati per le attività svolte, anche se riferibili a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione. Fincalabra dovrà restituire, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota dei costi di gestione riscossi ma non maturati che riguardano il tempo intercorrente tra la data di recesso o risoluzione e la data di scadenza fissata per l'Accordo.

5. Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo le risorse del Fondo sono restituite alla Regione o ad un ente nominato dalla Regione, ed accreditati in un conto bancario comunicato dalla Regione. Tutte le spese sostenute da Fincalabra in relazione a tale trasferimento sono a carico della Regione e devono essere trattenute dai fondi prima che siano restituiti.
6. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile (un "evento di forza maggiore") al di fuori di qualsiasi controllo delle parti, che impedisca a una di loro di assolvere uno degli obblighi previsti dal presente Accordo, la parte coinvolta nell'evento deve informare l'altra senza ritardo mediante avviso scritto indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.
7. Le risorse allocate ai Fondi, così come i rimborsi, i recuperi, gli interessi generati, le plusvalenze e ogni altro tipo di rendimento sono di competenza della Regione e vengono impiegati secondo quanto disposto dagli articoli 43, 44 e 45 del Reg.1303/2013 per incrementare la dotazione dei Fondi stessi, o di altri strumenti finanziari o comunque per le finalità del POR.
8. Le risorse ancora disponibili alla chiusura dei Fondi vengono impiegate con le stesse modalità e per le stesse finalità descritte in precedenza.

1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione a Fincalabra.
2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'art. 44 del Reg 1303/2013, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari della Regione Calabria.
3. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'Art. 45 del Reg (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno del Programma ai Fondi FRIF e FOI, sono utilizzati conformemente alle finalità del programma nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
4. Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzate in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Fincalabra a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
6. Fincalabra comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo Art 21 comma 3 lett. c.

1. Il finanziamento verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente accordo

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

19. Governance dello strumento finanziario

1. E' istituito, nell'ambito del presente Accordo, un Comitato degli investimenti al fine di controllare l'applicazione della strategia e pianificazione degli investimenti e per assicurare la conformità delle operazioni con gli obiettivi del Programma Operativo e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
2. Al fine di favorire l'efficienza del Fondi FRIF e FOI, la REGIONE accetta espressamente, per tutte le questioni relative all'attuazione del Fondo e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, di poter esprimere con l'Autorità di Gestione le proprie posizioni attraverso il Comitato degli Investimenti.
3. Le Parti riconoscono che la delega di cui sopra ha effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance del Fondo, e che la stessa non limita i poteri e le responsabilità attribuite, alla Regione e all'Autorità di Gestione, dai Regolamenti UE sui Fondi strutturali.
4. Il Comitato degli investimenti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali tra i Dirigenti/Funzionari della Regione Calabria. Fincalabra ha il diritto di designare fino a due rappresentanti che partecipano alle sedute del Comitato degli Investimenti in qualità di osservatori, che non saranno membri del suddetto Comitato e, quindi, non hanno diritto di voto. Gli osservatori riceveranno le stesse informazioni scritte che ricevono i membri del Comitato degli Investimenti sulle questioni discusse e/o decise dal Comitato stesso.
5. Il Comitato degli Investimenti ha diritto di designare, di volta in volta, altre persone in qualità di osservatori che potranno dare contributi sui punti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
6. La durata del mandato di ciascun membro del Comitato e degli osservatori, esclusi quelli designati di volta in volta, è di pari durata a quella del presente Accordo di Finanziamento. Se la posizione di un membro cessa per qualunque motivo, la Regione provvede senza indugi a nominare un nuovo membro che resterà in carica per la restante durata del mandato del membro sostituito. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il Comitato degli Investimenti è in grado di svolgere i suoi compiti anche in assenza di sostituzione.
7. La prima nomina dei membri del Comitato degli Investimenti sarà effettuata dopo la sottoscrizione del presente accordo e prima dell'avvio delle attività del Fondo.
8. Né i membri del Comitato degli Investimenti né gli osservatori del Comitato hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni che svolgono e per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.
9. Il Comitato degli Investimenti è responsabile per:
   i. l'approvazione, anche su proposta di Fincalabra, di eventuali modifiche o revisioni della strategia e della pianificazione degli investimenti;
   ii. l'approvazione, su proposta di Fincalabra , di eventuali modifiche o revisioni delle disposizioni attuative degli strumenti di ingegneria finanziaria;
   iii. l'adozione dei modelli delle relazioni di cui all'Art. 21 comma 3, degli ulteriori documenti di cui al comma 4 del medesimo Art. 21 e per l'approvazione delle relazioni prodotte da Fincalabra, previste all'Art. 21 del presente Accordo;
   iv. l'adozione del regolamento di organizzazione interna di cui il Comitato degli investimenti ritiene di dotarsi;
   v. l'approvazione dei regolamenti di attuazione delle misure di sostegno su proposta di Fincalabra e degli Avvisi/Bandi per la selezione delle operazioni;
   vi. l'approvazione, su proposta di Fincalabra, della "Carta dei servizi" dei Fondi relativa alle modalità e standard di qualità che la Società si impegna a garantire, con l'intento di monitorare e migliorare costantemente la qualita' del servizio;
   vii. la valutazione delle performance e dell'impatto dei Fondi;
   viii. l'approvazione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione dei costi di cui all'Art. 15 del presente accordo.
10. Il Comitato degli Investimenti, deve, in base alle informazioni fornite da Fincalabra, svolgere i seguenti compiti:

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

- monitoraggio ordinario delle diverse prestazioni di Fincalabra sull'attività del Fondo, degli effetti sull'economia regionale delle Operazioni del Fondo, in conformità con gli obiettivi del Fondo, del Programma Operativo e della Strategia e Pianificazione degli Investimenti;
- fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale a Fincalabra ed alla Regione che riguardino le prestazioni dell'Attività del Fondo, ulteriori sviluppi di attività del Fondo e/o ulteriori attività dirette ad ottimizzare l'impatto sull'economia regionale, laddove applicabile, del Fondo e delle relative attività;

11. Il Comitato degli Investimenti deve tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale.
12. Il presidente convoca le riunioni del Comitato degli Investimenti di sua iniziativa o su richiesta degli altri due membri e/o di Fincalabra.
13. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente nominato ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano degli altri componenti. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, anche attraverso una conferenza telefonica o videoconferenza, almeno due dei suoi membri.
14. Le decisioni del Comitato degli Investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti ed in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente.
15. Fincalabra può formulare proposte, al Comitato degli Investimenti, sulle materie di cui al presente articolo.
16. Il Comitato degli Investimenti può usufruire, per il suo funzionamento, di una struttura amministrativa. I costi e gli oneri di amministrazione riferiti a tale struttura amministrativa sono a carico esclusivo della Regione.
17. Il Comitato degli Investimenti ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno che deve essere conforme alle disposizioni del presente Accordo.
18. Eventuali comunicazioni al Comitato degli Investimenti sono validamente trasmesse all'indirizzo della Regione – Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali c/o Cittadella Regionale 5 Catanzaro

1. É fatto obbligo al personale di Fincalabra, coinvolto nell'attuazione del Fondo, di operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa Fincalabra pro 5 tempore vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di Fincalabra di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti e di dichiarare eventuali conflitti d interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto dei conflitto d'interessi.

1. Fincalabra , si impegna a conservare la documentazione a supporto dell'operatività dei Fondi secondo le previsioni della normativa europea e nazionale di riferimento e a garantire la previsione, nell'ambito dei contratti che regoleranno l'operazione, che le imprese destinatarie degli interventi finanziati dai Fondi siano obbligate a conservare e mettere a disposizione della Commissione Europea, della Corte dei Conti, del Committente o dei soggetti da questa designati, tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le operazioni stesse, nonché a consentire visite e sopralluoghi nel rispetto della stessa normativa.
2. La Regione si impegna a collaborare, per gli ambiti di propria competenza, per le attività di attuazione, gestione dei Fondi sopra richiamati implementate da Fincalabra , garantendo che:
   i. siano fornite tutte le informazioni necessarie e l'assistenza, in conformità con le ragionevoli richieste da parte di Fincalabra , per consentire alla stessa di svolgere l'attività di gestione dei Fondi, in ogni caso in conformità con i termini del presente accordo e con la normativa di riferimento;
   ii. Fincalabra sia informata prima che la Regione decida di modificare o cambiare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, a parere ragionevole della Regione stessa, possa

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

comportare un mutamento di condizioni rispetto alla disponibilità dei Fondi o alle prestazioni relative ai compiti svolti dagli stessi Fondi, ai sensi del presente Accordo;

iii. sia assicurato il rispetto dei obblighi previsti dai Regolamenti UE sui Fondi SIE e dalle altre norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall'esistenza di specifici compiti del Fincalabra come previsto dal presente Accordo.

3. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di monitoraggio e controllo previsti a livello UE e nazionale, Fincalabra si impegna a redigere e trasmettere al Comitato degli Investimenti ed alla Regione, in particolare i seguenti documenti:
   a) per l'acquisizione dei dati per il monitoraggio IGRUE, una relazione con cadenza bimestrale inerente le domande presentate, le agevolazioni concesse, le erogazioni effettuate e le ulteriori informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nazionale;
   b) per la trasmissione dei dati finanziari che lo Stato membro è tenuto a sua volta a trasmettere entro il 31 gennaio, 31 luglio e 31 ottobre alla Commissione Europea relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario a fini di sorveglianza ai sensi dell'art. 112 del Reg. (UE) n.1303/2013, una relazione contenente i dati di monitoraggio finanziaro relativamente ai due Fondi, nonché, con riferimento alle relazioni al 31 gennaio ed al 31 luglio, le previsione dell'importo delle erogazioni per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, entro il 20 gennaio, il 20 luglio e il 20 ottobre di ogni anno.
   c) la trasmissione di una Relazione di Attuazione Annuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del presente accordo, , ai sensi dell'art 50 del Reg.1303/2013, contenente gli elementi definiti dall'Art. 46 del Reg. (UE) n.1303/2013. Il Comitato degli Investimenti è tenuto a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali obiezioni alla relazione Annuale di ciascun Fondo;
   d) la trasmissione delle informazioni relative alla predisposizione delle domande di pagamento intermedie e finali da presentare alla Commissione europea per il rimborso, sulla base delle modalità di calcolo previste dall'art. 41 del Reg. (UE) n.1303/2013, alle scadenze che saranno definite dalla Regione in ragione dello stato di avanzamento della spesa del Programma e del livello di spesa raggunto dallo Strumento;
   e) una relazione annuale circa l'espletamento delle attività connesse al rispetto delle disposizioni del Decreto MISE del 31 maggio 2017, n. 115 5 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di Soggetto Concedente.
4. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, Fincalabra predispone ed invia, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, al Comitato degli Investimenti ed alla Regione, la pista di controllo dei due Fondi, i modelli delle check list per i controlli sulle operazioni di finanziamento ed i modelli di relazione di cui al precedente comma 3.
5. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, Fincalabra si impegna ad effettuare controlli in loco, a campione, nei confronti dei destinatari finali degli interventi, in misura pari ad almeno il 15% e fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta da ciascun Fondo, e a fornire, alla Regione, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliato contenente l'esito delle verifiche svolte, le eventuali azioni di recupero credito attivate, le decadenze nonché la situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità dei Fondi ivi compresa la gestione di liquidità.
6. La Regione Calabria, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento controlli documentali ed ispezioni presso Fincalabra , allo scopo di verificare lo stato di attuazione del programma di investimento e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
7. Fincalabra si impegna a consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione del Fondo e alle operazioni sottostanti sia ai rappresentanti della Regione, sia della Commissione, della Corte dei

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

conti europea e di qualsiasi altro organismo di controllo europeo, nazionale o regionale all'uopo preposto secondo la normativa vigente.

1. La misurazione delle performance e dell'impatto dei FONDI è svolta dal Comitato di cui al punto 3 dell'Allegato D del presente Accordo.
2. In particolare, ai fini della misurazione dell'impatto si prenderanno in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
3. Il Comitato degli Investimenti si esprime sulle performance e l'impatto dei Fondi, ove lo ritenga opportuno, anche sulla base di specifiche attività di valutazione affidate ad un soggetto terzo indipendente individuato con procedura aperta e non discriminatoria.

1. Fincalabra adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti fomiti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato all'art. 115 e dall'allegato XII del Regolamento (UE) n 1303/2013.
2. I progetti verranno selezionati mediante ia pubblicazione di appositi avvisi in conformità con la legislazione applicabile in materia, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla norma europea in materia di aiuti di stato applicabile relativamente agli obblighi di comunicazione e trasparenza.
3. La divulgazione dell'avvio delle attività dei Fondi e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sui sito istituzionale della Regione Calabria.
4. Fincalabra dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari ultimi dei contributi del Programma del cofinanziamento del Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESR5FSE Calabria 201452020) e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi di quanto all'Art. 115 Reg. 1303/2013 e di quanto allegato XII al medesimo regolamento.
5. Al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione dei Fondi, saranno realizzate dall'AdG, con la collaborazione di Fincalabra, azioni informative che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio e che saranno realizzate nell'ambito delle misure e della strategia di comunicazione dei Piani di Comunicazione dei POR e mireranno alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
6. Ulteriori attività di informazione e comunicazione sono dettagliate nell'Allegato B "Piano aziendale".

1. Fincalabra è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Calabria ed in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house dei Fondi.
2. Fincalabra concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Calabria, allo sviluppo economico del territorio.
3. Fincalabra nella sua qualità di società "in house" della Regione Calabria è soggetta a poteri di direzione e controllo esercitati dalla Regione Calabria nell'ambito della normativa di riferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la medesima Regione Calabria.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

1. Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D. Lgs. 196/2003 Testo Unico 5 Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alia reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
   a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
   b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti.
   c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
   d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sta prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o da disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:

   Per la Regione Regione Calabria
   Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
   Settore 10 5 Fondi di Ingegneria Finanziaria e di Garanzia
   PEC: _____

   Per Fincalabra_____:
   _____
   PEC: _____

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

2. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni di Fincalabra nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
3. Fincalabra non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione Calabria, sentito il Comitato degli Investimenti.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

5. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile.
6. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
7. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

La strategia di investimento che guida l'attivazione degli strumenti finanziari col supporto di risorse a valere sul POR Calabria FESR FSE 201452020, come delineata nella Vexa, si incentra sulla costituzione del Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e del Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) con le caratteristiche di seguito descritte.

Fondo regionale di ingegneria finanziaria

In quadro economico regionale caratterizzato dalla necessità di dare una risposta alle difficoltà connesse al credit crunch e di supportare le imprese nel reperire le risorse, appare strategico attivare strumenti finanziari a supporto dell'acçesso al credito delle PMI calabresi e a sostegno della competitività, anche in una logica di innovazione ed efficienza, e di supporto all'internazionalizzazione. Osservando parametri di coerenza normativa e programmatica, di adeguatezza e strategicità rispetto agli obiettivi del POR FESR FSE Calabria 201452020 e della Strategia regionale di specializzazione intelligente, ed a quelli più ampi della Strategia Europa 2020 e di sviluppo sostenibile e durevole, viene costituito il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF).

Il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI aventi unità operativa in Calabria nelle proprie capacità competitive e innovative 5 sia sul mercato locale, che nazionale ed internazionale 5, articolandosi poi in linee dedicate a specifici target, come descritto in precedenza.

In una prospettiva di competitività ed innovazione, il Fondo FRIF potrà svolgere un ruolo strategico anche nell'accrescere il grado di internazionalizzazione delle aziende calabresi, prevedendo una serie di strumenti di carattere promozionale e finanziario per accompagnarne la proiezione delle aziende regionali sui mercati internazionali: strategie promozionali di sostegno al made in Italy, potenziamento degli strumenti agevolativi esistenti, facilitazione dei processi di internazionalizzazione, collegamenti con le Università ed i centri di ricerca, concentrazione delle risorse pubbliche nei settori e nelle aree geografiche dal maggior potenziale.

Gli interventi che potranno essere supportati permetteranno alle imprese Calabresi che intendono affrontare i mercati internazionali di dotarsi di attività di assistenza tecnica per definirne le caratteristiche chiave dei mercati di destinazione, quale la situazione politica, economica e sociale, le aree di maggiore concentrazione industriale, le dinamiche del mercato locale relativo al prodotto di interesse, regolamentazioni doganali, imposte e quanto altro utile per avviare un'attività di internazionalizzazione.

il Fondo FRIF ha l'obiettivo di supportare le imprese calabresi nella crescita e nell'espansione di attività imprenditoriali 5 anche in ottica di internazionalizzazione 5, nella implementazione e innovazione degli impianti produttivi e nei cicli di processo. Il FRIF funge così anche da leva per il contrasto alla riduzione della liquidità delle imprese come conseguenza della contrazione dei fatturati, all'allungamento dell'incasso dei crediti, all'appesantimento del ciclo economico e all'aumento delle insolvenze. In tal modo ne vengono supportati, in un'ottica di miglioramento, i fondamentali di bilancio, così da aggiungere valore al merito di credito delle banche, aumentando conseguentemente le opportunità future di accesso ai finanziamenti.

Il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF), così articolato e come appena descritto nelle sue linee specifiche di attività, appare coerente con l'impianto programmatico di riferimento, ed in particolare col sostegno degli Assi 1 (OT1FESR) "Promozione della ricerca e dell'innovazione", 3 (OT3FESR) "Competitività dei sistemi produttivi", 4 (OT4FESR) "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" e 11 (OT10FESR) "Istruzione e Formazione" di diretto interesse per gli strumenti finanziari.

Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)

In risposta alle criticità connesse agli alti tassi di disoccupazione e ad alle dinamiche di marginalità e potenziale esclusione sociale, anche in una logica di innovazione ed efficienza, e comunque nei parametri di

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

coerenza normativa e programmatica, di adeguatezza e strategicità rispetto agli obiettivi del POR stesso e della Strategia regionale di specializzazione intelligente, ed a quelli più ampi della Strategia Europa 2020 e di sviluppo sostenibile e durevole, viene costituito il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI).
Il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) si costituisce come fondo a carattere rotativo finalizzato a sostenere l'occupazione 5 e mediante essa, in linea con gli orientamenti comunitari, l'inclusione sociale 5, articolandosi poi in linee dedicate a specifici target, come descritto in precedenza e più approfonditamente qui di seguito.
Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) ha l'obiettivo di supportare la crescita occupazionale a carattere stabile nel territorio regionale, promuovendo quindi nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio medesimo. Obiettivo che combina, da un lato la richiesta di occupazione che proviene dalle diverse fasce di popolazione regionale, e dall'altro l'esigenza di sviluppo dell'intero sistema economico e produttivo calabrese mediante l'incremento della forza lavoro delle imprese del territorio. In un'ottica di contrasto alla marginalità ed alla potenziale esclusione sociale, gli interventi sono finalizzati a promuovere l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati.

[illegible]

Come specificato nella Vexa, il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) e il Fondo regionale Occupazione, Inclusione (FOI) contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla strategia programmatica regionale.

A) *Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)*esprime un elevato grado di coerenza con quasi tutti gli OS che, a livello di POR, hanno previsto l'attivazione di SIF a favore delle imprese. Tale coerenza trova riscontro nel supporto che tale Fondo intende offrire, nelle previsioni, alla crescita delle attività imprenditoriali e degli investimenti in innovazione di impianti produttivi e nei cicli di processo anche attraverso una modernizzazione degli impianti, garantendo nel contempo un migliore accesso al credito da parte delle imprese contrastandone la riduzione della liquidità.

B) *Il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)* esprime un elevato grado di coerenza con quasi tutti gli OS che, a livello di Asse 8, hanno previsto l'attivazione di SIF a favore dell'occupazione. Tale coerenza trova riscontro nel supporto che tale fondo intende offrire, nelle previsioni, alle imprese del territorio e finalizzato a nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati, in un'ottica di contrasto alla marginalità e alla potenziale esclusione sociale. Queste nuove assunzioni andrebbero da una parte a sopperire la richiesta di occupazione che proviene da diverse fasce della popolazione regionale, dall'altra a dare un contributo all'esigenza di sviluppo dell'intero sistema economico e produttivo calabrese mediante l'incremento della forza lavoro delle imprese del territorio.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

La tabella riportata alla pagina seguente, elaborata sulla base di una ipotesi di andamento delle erogazioni ai Destinatari (rigo 7), determina

1. in primo luogo l'andamento delle successive **erogazioni del contributo del Programma allo SF** per come illustrato alle righe 1 e 2;
2. sulla scorta dell'andamento previsto delle **erogazioni ai destinatari finali** e dei connessi costi di gestione stimati (in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 13 del Reg. 480/2014), è determinata l'ipotesi di andamento nel tempo delle certificazioni di spesa – in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 41 par. 1 del Reg. 1303/2013;
3. alle righe 12 e 13, gli importi relativi **ai costi e commissioni di gestione** stimati in conformità con quanto alle disposizioni di cui all'Art. 13 del Reg. 480/2014;
4. alla riga 10 il valore complessivo anno per anno della stima del **valore massimo dei costi di gestione riconoscibili a Fincalabra S.p.A.**, mentre la riga 11 riporta l'importo cumulato dello stesso valore stimato fino a chiusura del Programma: tale importo è inferiore alla soglia massima applicabile di cui al rigo 15 della tabella;
5. infine, al rigo 17 l'**Effetto Leva Atteso** dall'implementazione del Fondo.

Ferma restando la logica sottesa dalla Tabella e determinata dalla applicazione delle disposizioni regolamentari, Fincalabra S.p.A. procederà alla rideterminazione dei valori effettivi almeno su base annuale per il più efficace utilizzo delle risorse stesse e per eventuali modifiche dell'andamento delle erogazioni in funzione della capacità di assorbimento dei destinatari finali.

La determinazione dei valori effettivi effettuata da Fincalabra in conformità alle disposizioni regolamentari pertinenti è effettuata secondo le indicazioni e le metodologie esposte nel documento EGESIF_15-0021 -01 del 26/11/2015 e con particolare riferimento a quanto ai punti 2.4.2 e 2.4.3.

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

	FRIF		dic-17	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			0	1	2	3	4	5	6	CHIUSURA	Totale
1	Andamento Erogazione		9.893.590,23		7.250.000,00	7.250.000,00			4.606.409,77		29.000.000,00
2	Erogato cumulato			9.893.590,23	17.143.590,23	24.393.590,23	24.393.590,23	24.393.590,23	29.000.000,00		
3	Andamento Certificazione		7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	29.000.000,00
4	N° richieste di pagamento			1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00		
5	Andamento Certificazione cumulato		7.250.000,00	7.250.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00	21.750.000,00		
6	Importo speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) su importi in DDP - %			37,9%	95,2%	76,8%	124,8%	115,5%	129,7%		
7	Andamento erogazione prestiti ai destinatari finali (percentuali annue dell'impegnato)			10,0%	15,0%	15,0%	25,0%	25,0%	10,0%		100,0%
8	Andamento erogazione prestiti ai destinatari finali (importo annuo - su % impegnato)			2.668.000,00	4.002.000,00	4.002.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	2.668.000,00		26.680.000,00
9	Andamento **cumulato** erogazione prestiti ai destinatari finali (importo cumulato)			2.668.000,00	6.670.000,00	10.672.000,00	17.342.000,00	24.012.000,00	26.680.000,00		
10	Importo costi e commissioni di gestione			76.147,95	152.417,95	228.687,95	295.387,95	362.087,95	411.800,00		1.526.529,76
11	Importo costi e commissioni di gestione **cumulato**			76.147,95	228.565,90	457.253,85	752.641,80	1.114.729,76	1.526.529,76		
12	Remunerazione base	Articolo 13 Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione, Par. 2 lett. a), punto ii)		49.467,95	85.717,95	121.967,95	121.967,95	121.967,95	145.000,00		646.089,76
13	Remunerazione basata sui risultati	Articolo 13 Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione, Par. 2 lett. b), punto ii)		26.680,00	66.700,00	106.720,00	173.420,00	240.120,00	266.800,00		880.440,00
14	Totale										1.526.529,76
15	**Limite massimo della remunerazione (8%) - Articolo 13 Soglie relative ai costi e alle commissioni di gestione, Par. 3 lett. c)**										**2.320.000,00**
16	**Remunerazione riconoscibile**										**1.526.529,76**
17	**Leverage**		**1,56**								

Scheda Fondo/Prodotto

Denominazione	**"FONDO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA (FRIF)"**
Asse/Obiettivo specifico/Azione POR	Azione 3.6.1
Finalità	L'Intervento finanziario è finalizzato a sostenere le imprese nella realizzazione di Investimenti materiali, ed è rivolto alla crescita e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie. L'Intervento finanziario di cui al presente Fondo, potrà essere integrato con l'Intervento finanziario di cui al "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)", rientrante anch'esso tra gli Strumenti di Ingegneria finanziaria del Por Calabria Fesr5Fse 2014/2020. modalità di valutazione delle domande è "a sportello".
Beneficiari e requisiti di ammissibilità	Microimprese, Piccole e Medie Imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di parametri economico5aziendali specificamente prefissati, costituite da almeno 3 anni, aventi unità operativa in Calabria ed operanti nei settori di attività specificamente previsti.
Investimenti agevolabili	- progettazioni ingegneristiche, direzione lavori e studi di fattibilità (nel limite del 3 % dell'investimento ammissibile); - acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva (nel limite del 10 % dell'investimento ammissibile); - acquisto o realizzazione di immobili, nella sola ipotesi di creazione di una nuova unità produttiva (nel limite del 70 % dell'investimento ammissibile); - opere murarie ed assimilate (nel limite del 30 % dell'investimento ammissibile); - macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; - software e programmi informatici
Tipologia ed intensità dell'intervento finanziario	L'Intervento finanziario è previsto in regime "De Minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013. L'Intervento finanziario è concedibile nella misura massima dell'80 % dell'importo ammissibile dell'investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali: - 75 % a titolo di Finanziamento a tasso agevolato; - 25 % a titolo di Contributo in conto capitale, relativamente alle sole imprese il cui investimento proposto rientra in uno dei settori di cui alla "Smart Specialisation Strategy Calabria – S3 Calabria" Nell'ipotesi in cui l'investimento proposto non rientra in uno dei settori di cui alla "S3 Calabria", l'Intervento finanziario sarà interamente costituito da Finanziamento a tasso agevolato.
Importo minimo/massimo dell'intervento finanziario	L'Intervento finanziario complessivo, secondo le intensità di cui al punto precedente, è concedibile nelle seguenti misure: min. € 40.000 – max 400.000 (€ 200.000 per le imprese che non operano in regime di contabilità ordinaria), elevabile ad € 600.000 per le imprese strutturate che soddisfano ulteriori, specifici, parametri economico5aziendali prefissati. Finanziamento concedibile sarà comunque parametrato alla situazione economico5 finanziaria, presente e prospettica, dell'impresa proponente, nonché alla capacità della stessa di far fronte al servizio del debito. ipotesi di integrazione dell'Intervento finanziario di cui al presente Fondo, con l'Intervento finanziario di cui al "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)",, rientrante anch'esso tra Strumenti di Ingegneria finanziaria del Por Calabria Fesr5Fse 2014/2020, sarà comunque previsto un importo massimo dell'intervento finanziario
Tasso di interesse del finanziamento	1,00 % fisso annuo
Durata del finanziamento	anni, oltre ad un periodo di preammortamento di max 24 mesi
Modalità di rimborso del finanziamento	Rimborso trimestrale
Garanzie a presidio del finanziamento	Fideiussione personale dei soci

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

Scheda Fondo/Prodotto

Denominazione	**"FONDO PER L'OCCUPAZIONE E L'INCLUSIONE (FOI)"**
Asse/Obiettivo specifico/Azione POR	Azione 3.6.1
Finalità	L'Intervento finanziario è finalizzato a sostenere le imprese nella creazione di Nuova Occupazione, ed è rivolto alla crescita e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie. L'Intervento finanziario di cui al presente Fondo, dovrà essere necessariamente integrato con l'Intervento finanziario di cui al "Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria (FRIF)", rientrante anch'esso tra gli Strumenti di Ingegneria finanziaria del Por Calabria Fesr5Fse 2014/2020. La modalità di valutazione delle domande è "a sportello".
Beneficiari e requisiti di ammissibilità	Microimprese, Piccole e Medie Imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso, alla data di presentazione della domanda, di parametri economico5aziendali specificamente prefissati, costituite da almeno 3 anni, aventi unità operativa in Calabria ed operanti nei settori di attività specificamente previsti
Interventi agevolabili	L'intervento agevolabile concerne l'incremento della base occupazionale mediante assunzione, a tempo indeterminato, di nuove unità di personale rientranti nella categoria di soggetti "svantaggiati" e/o "molto svantaggiati" e/o "disabili"
Tipologia ed intensità dell'intervento finanziario	L''intervento finanziario è previsto in regime "De Minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013. L'Intervento finanziario è concedibile a titolo di Finanziamento a tasso di interesse zero, determinato nelle seguenti misure: - 60 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi, relativamente all'assunzione di soggetti "svantaggiati"; - 70 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi, relativamente all'assunzione di soggetti "molto svantaggiati"; - 80 % del costo salariale aziendale per singola unità, e per un periodo massimo di 12 mesi, relativamente all'assunzione di soggetti "disabili"
Importo minimo/massimo del finanziamento	Il Finanziamento è concedibile nelle seguenti misure: min. € 10.000 – max 100.000. Il Finanziamento concedibile sarà comunque parametrato alla situazione economico5 finanziaria, presente e prospettica, dell'impresa proponente, nonché alla capacità della stessa di far fronte al servizio del debito. Nelle ipotesi di integrazione dell'Intervento finanziario di cui al presente Fondo, con l'Intervento finanziario di cui al "Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria (FRIF)", rientrante anch'esso tra Strumenti di Ingegneria finanziaria del Por Calabria Fesr5Fse 2014/2020, sarà comunque previsto un importo massimo dell'intervento finanziario complessivamente concedibile.
Tasso di interesse del finanziamento	Tasso zero
Durata del finanziamento	5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di max 18 mesi
Modalità di rimborso del finanziamento	Rimborso trimestrale
Garanzie a presidio del finanziamento	Fideiussione personale dei soci

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

1. Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance dei Fondi e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli normativi e con quelli previsti dall'Accordo di finanziamento.
2. Il processo di monitoraggio è strutturato al fine di garantire che:
   a) la realizzazione dell'operazione rispetti le condizioni applicabili, ed in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE, aiuti di stato ed appalti pubblici nonché la normativa nazionale applicabile;
   b) gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano perseguiti;
   c) i vincoli imposti alla Regione in relazione all'utilizzo dei Fondi SIE, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano correttamente applicati.
3. Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

1. L'art. 11 dell'Accordo di finanziamento contiene le disposizioni ed i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40 del Regolamento UE n. 1303/2013.
2. Il programma degli investimenti e di spesa deve essere realizzato dalle imprese beneficiarie entro il termine indicato dall'avviso pubblico e l'impresa dovrà presentare a Fincalabra, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degii investimenti e delle spese oltre alla conformità degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività. Tutte le spese di investimento considerate ammissibili al termine del programma agevolato dovranno essere interamente quietanzate. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti.
3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
4. Fincalabra, procede ai controlli sulle agevolazioni concesse dai Fondi ai destinatari finali in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione e in ragione di quanto disposto dalle proprie procedure interne, in conformità alle piste di controllo come definite nel Si. Ge. Co. del Programma.
5. Per tutti i destinatari finali, Fincalabra procede alla verifica amministrativa sui destinatari delle agevolazioni mediante controlli documentali. Qualora dal controllo delia documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere ii risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità de! controllo regolare.
6. Se il destinatario finale non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, le relative spese saranno considerate non ammissibili con la conseguente rideterminazione del quadro di spesa ammissibile: le agevolazioni

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

potranno quindi essere rideterminate rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocate completamente.

7. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dal programma rendicontato, renda l'intera operazione non ammissibile al contributo, Fincalabra avvierà il procedimento di revoca delle agevolazioni.
8. Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali delle spese liquidate sono effettuate attraverso verifiche in loco anche su base campionaria di singole operazioni in corso.
9. Il campionamento è effettuato in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione.

[illegible] misura

1. Ai fini della valutazione della misura, è costituito un Comitato coordinamento della misura , che in composizione ordinaria è formato da:
   a) l'AdG del PO FESR5FSE Calabria o suo delegato, che lo presiede;
   b) un Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria con funzioni di coordinamento;
   c) il Presidente del Comitato degli Investimenti di cui all'Art. 19 del Comitato di Investimeno.
2. Può essere convocato a partecipare alle riunioni nelle quali siano all'ordine del giorno argomenti per i quali non si prospetti conflitto di interesse, un rappresentante di Fincalabra.
3. Il Comitato svolge un'attività di valutazione dell'andamento dell'operazione, anche con riferimento alla quantità e qualità delle istanze di finanziamento pervenute, nonché dello stato di avanzamento dell'istruttoria delle stesse istanze.
4. Il Comitato si riunisce di norma una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono convocate per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno uno dei componenti del Comitato stesso. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti.
5. Il Presidente stabilisce gli argomenti da portare all'ordine del giorno delle sedute.
6. La redazione dei verbali viene effettuata a cura della Segreteria messa a disposizione dall'AdG. I verbali debbono essere approvati al più tardi nella riunione del Comitato successiva a quella a cui si riferiscono.
7. Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può essere attivata se le circostanze lo richiedono. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati per posta elettronica certificata. In tal caso, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di invio della documentazione, i componenti devono trasmettere, via posta elettronica certificata, il parere di competenza o eventuali osservazioni. La proposta si intenderà approvata in caso di mancata espressione dei pareri di competenza ovvero in assenza di osservazioni.

[illegible]

1. Tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande di agevolazione, le verifiche sulla corretta realizzazione delle spese per investimento sono attribuite all'area/unità competente sulla base della disposizione organizzativa vigente di Fincalabra.
2. In tale ambito le attività operative sono affidate sia ad un gruppo di lavoro nel cui ambito operano risorse professionalizzate con specifica esperienza. Eventuali selezioni di professionisti esterni avverranno attraverso procedure di evidenza pubblica, previa autorizzazione preventiva da parte del Comitato Investimento.
3. Il gruppo di lavoro è coordinato da un Program Manager individuato da Fincalabra sulla base della disposizione organizzativa vigente di Fincalabra. Il dimensionamento e gli specifici ruoli attribuiti alle singole risorse nell'ambito del gruppo di lavoro sono definiti da Fincalabra, su proposta del Program Manager, sulla base della disposizione organizzativa vigente e in ottemperanza con quanto previsto dalle esigenze di separazione dei ruoli ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché con quanto specificato nelle procedure interne.

4. La gestione dei processi amministrativi e contabili afferenti ai Fondi è affidata all'area/unità operativa competente di Fincalabra sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente. A tal fine, l'area/unità operativa competente :
   a) cura la gestione dei Fondi istituiti ai sensi dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Regione Calabria;
   b) effettua il monitoraggio della disponibilità dei fondi necessari ad effettuare le erogazioni;
   c) effettua i pagamenti a valere sul Fondo previa acquisizione del nulla osta all'erogazione;
   d) cura i rapporti con la Banca presso la qiuale sono depositate le risorse.
5. La risorse relative ai prestiti vengono rimborsate a Fincalabra sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.
6. In caso di estinzione anticipata, le risorse saranno restituite in una unica soluzione.
7. In caso di Default del singolo finanziamento, le risorse sono restituite a Fincalabra al termine delle procedure di recupero.
8. Le spese per il recupero del credito (ivi incluse le spese legali) sono a totale carico del Destinatario del finanziamento.
9. La Regione Calabria garantisce lo svolgimento dei controlli su Fincalabra ai sensi dei Regolamento (UE) 1303/2013 e dei Regolamenti Delegati.
10. La Regione Calabria effettua i controlli su Fincalabra finalizzati a verificare l'esistenza di contabilità separata, il rispetto dei modelli di controllo e degli obblighi previsti nell'Accordo di finanziamento sottoscritto fra le parti.
11. Con specifico riferimento ai sistema dei controlli interni di Fincalabra, al fine di mantenere un corretto assetto dei controlli, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle attività prevista dall'Accordo di Finanziamento saranno assegnati nel pieno rispetto della separazione dei ruoli, in particolare è previsto che:
   a) le attività di erogazione dei finanziamenti saranno disposte dai soggetti delegati alla verifica sul corretto utilizzo dei conti correnti, presso cui sono depositate le somme e a cui non sono attribuiti compiti nelle fasi di istruttoria e di controllo;
   b) le attività di rilevazione dei ritardi dei pagamenti e di andamenti anomali dei crediti saranno di competenza dell'area/unità operativa competente sulla base della disposizione organizzativa vigente, attraverso strumenti informatici e flussi informativi inviati dalla Banca presso cui sono depositate le risorse;
   c) la gestione dei pre5contenzibsi e contenziosi con i beneficiari verrà effettuata dell'area/unità operativa competente sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente. -
12. Il sistema di controllo interno è definito come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, il presente Accordo, le disposizioni interne di Fincalabra.
13. I controlli di linea rappresentano il presidio nell'ambito dei sistema dei controlli interni. La responsabilità dei controlli di linea è attribuita all'area/unità operativa di Fincalabra competente sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente. Fincalabra, per le attività svolte dagli addetti di ciascuna Area, assicura il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace commisurato ai rischi connessi con l'operatività aziendale.
14. Per le attività connesse alla gestione del Fondo, relativamente ai controlli sulle operazioni, Fincalabra:
   a) predisporrà, in accordo con la Regione Calabria, le procedure operative per lo svolgimento dei compiti assegnati per la gestione delle iniziative nelle quali sono descritte le attività ed i controlli di competenza di ciascuna Area per la corretta esecuzione dei compiti assegnati;

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

b) si doterà di applicativi informatici gestionali, integrati con il sistema contabile, attraverso i quali gestire e registrare le attività connesse alla concessione e gestione del credito (fasi di istruttoria, delibera, erogazione, gestione incassi e scaduti);
c) definirà con la Banca presso cui sono depositate le risose accordi di servizio per la tempestiva rilevazione dei flussi finanziari relativi agli incassi delle rate dei finanziamenti concessi, ai fine di monitorare l'andamento dei crediti e rilevare i segnali di deterioramento.

15. Per le attività connesse alla gestione della misura sono previsti report e flussi informativi al vertice aziendale finalizzati a:
    a) monitorare l'utilizzo dei Fondi e delle consistenze nel rispetto delle disponibilità e dei vincoli di destinazione previsti dalla Regione Calabria;
    b) descrivere l'andamento dei crediti attraverso le classificazioni definite;
    c) monitorare gli impieghi della liquidità, sia in termini di rendimento che di rischio, ed il rispetto dei limiti stabiliti nella convenzione sottoscritta con la Banca presso cui sono depositate le risorse.
16. I controlli Interni sono altresì orientati all'individuazione di andamenti anomali, violazioni di procedure e/o regolamentazioni e, più in generale, a valutare la funzionalità del complessivo sistema di controllo interno.
    a) I controlli interni sono espletati dell'area/unità operativa competente di Fincalabra sulla base della disposizione organizzativa pro tempore vigente, al di fuori delle linee operative a rapporto diretto del Consiglio di Amministrazione e/o suo Delegato. Essi operano sulla base di regolamenti/documenti interni alla Società, approvati dallo stesso Organo
17. Ai fini di cui al presente articolo Fincalabra avrà cura di comunicare all'Amministrazione regionale ed al Comitato Investimento le aree/unità operative competenti ai sensi della disposizione organizzativa vigente destinate al presidio delle attività nello stesso richiamate.

[illegible]

1. Fincalabra provvede a trasmettere le relazioni previste dall'Accordo di finanziamento all'Art. 21.

[illegible]

1. I costi sostenuti da Fincalabra per la gestione dei Fondi sono ammissibili nei limiti previsti dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Delegato (UE) 480/2014.
2. Fincalabra rendiconterà i costi sostenuti per la gestione del Fondo, secondo le modalità di rendicontazione approvate dal Comitato degli Investimenti ai sensi dell'Art. 19 comma 9 dell'Accordo di Finanziamento.
3. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.
4. I costi di gestione sono prelevati dai fondi disponibili del Conto Bancario intestato al Fondo, previa approvazione del rendiconto semestrale da parte del Comitato degli Investimenti e dall'AdG ed accreditati sul conto bancario di Fincalabra relativo alle spese di funzionamento della società

IL DIRIGENTE
Dott. Felice IRACA

allegato alla deliberazione
n° 576 del 26 NOV 2018

REGIONE CALABRIA
COMITATO DEGLI INVESTIMENTI FRIF/FOI

VERBALE N. 7 DEL 11/10/2018

Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF)" e "Fondo regionale per l'occupazione e l' inclusione (FOI)" istituiti con D.G.R. n. 612 del 11/12/2017 - Azione 3.6.1. POR CALABRIA FESR/FSE 2014/2020.

Atto di nomina del Comitato degli Investimenti: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive n. 3568 del 17/04/2018.

Membri del Comitato:

Dott.	Felice Iracà	Presidente
Dott.	Francesco Marano	Componente
Dott.	Antonio Carbone	Componente

Data incontro: 11 ottobre 2018 – c/o la sede della Regione Calabria – Catanzaro Cittadella Regionale

Numero incontro: 7 /sette /

Ora d'inizio: 09,50

Ora di fine: 10,30

Ordine del Giorno:

1) Esame nota prot 10045 del 9 Ottobre 2018 con la quale il Soggetto gestore Fincalabra s.p.a., propone un aumento della dotazione del fondo FRIF nella misura di almeno 5 milioni di Euro.
2) Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 preso atto della presenza di tutti i componenti, il comitato, passa all'analisi della nota prot 10045 del 9 Ottobre 2018 con la quale il Soggetto gestore Fincalabra s.p.a., in dipendenza del previsto andamento dei Fondi, propone un aumento della dotazione del FRIF nella misura di almeno 5 milioni di Euro.

Dopo attenta analisi da parte dei componenti del comitato, preso atto delle informazioni fornite dal Soggetto gestore Fincalabra S.p.a., ed ai sensi dell'art. 9 commi i e vii, si rilascia parere positivo all'aumento della dotazione finanziaria del fondo FRIF nel limite di € 5 milioni, fermo restando le

valutazioni di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e dell'Autorità di Gestione del Por Calabria FESR/FSE 2014/2020.

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Comitato e comunica che la prossima seduta sarà convocata per le vie brevi; in ultimo dispone l'invio del seguente verbale a Fincalabra S.p.a., alla Direzione Generale del Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive e all' Autorità di Gestione del Por Calabria FESR/FSE 2014/2020.

Firme membri del Comitato:

Dott. Felice Iracà

Dott. Francesco Marano

Dott. Antonio Carbone

FINCALABRA

allegato alla deliberazione
n° 576 del 26 NOV. 2018

Settingiano, 5 ottobre 2018

FINCALABRA S.p.a.
Prot. in PARTENZA num: 10045
Data: 09/10/2018

Spettabile
Dipartimento Sviluppo Economico – Attività Produttive
Settore 3 Fondi di Ingegneria finanziaria e di Garanzia
Dirigente di Settore
Dott. Felice Iracà
ingegneriafinanz.selfps@pec.regione.calabria.it

Oggetto: *POR Calabria FESR-FSE 2014/2020; Asse 3-Competitività dei Sistemi produttivi; Azione 3.6.1* ***"Fondo Regionale di Ingegneria finanziaria (FRIF) e Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)"***
Relazione su stato di attuazione degli Strumenti di Ingegneria finanziaria

In riferimento ai Fondi di cui all'oggetto concessi in gestione alla scrivente società, e facendo seguito alla richiesta formulata dal Dipartimento in indirizzo, si riporta di seguito una breve Relazione riepilogativa sullo Stato di attuazione degli Strumenti di Ingegneria finanziaria e sulle relative previsioni di impegno.

La Regione Calabria, con delibera di Giunta Regionale n. 612 dell'11 dicembre 2017, ha, tra l'altro, deliberato di istituire, con risorse del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, il "Fondo regionale di Ingegneria finanziaria (FRIF)", avente una dotazione finanziaria pari ad € 24.000.000,00, ed il "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)", avente una dotazione finanziaria pari ad € 4.338.544,21, entrambi aventi carattere "rotativo", a valere sull'Azione 3.6.1 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Il "Fondo regionale di Ingegneria finanziaria (FRIF)" è finalizzato a supportare finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e la concessione di contributi in conto capitale, nella realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o nell'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione e la penetrazione di mercati esteri. Il "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)" è finalizzato a supportare finanziariamente le imprese, attraverso la concessione di finanziamenti a tasso zero, nella creazione di nuova occupazione, ed in particolar modo nell'incremento netto della base occupazionale mediante assunzione, subordinata ed a tempo indeterminato, di nuove unità di personale rientranti nella categoria di soggetti "svantaggiati" e/o "molto svantaggiati" e/o "disabili", per come definiti dai regolamenti comunitari.

In esecuzione di tale delibera di Giunta Regionale n. 612, tra la Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali", e la Fincalabra SpA, è stato sottoscritto digitalmente in data 14 dicembre 2017 (repertorio n. 2147) l'Accordo di finanziamento avente la finalità di disciplinare i reciproci rapporti, ed in particolar modo le modalità di gestione dei due Fondi "FRIF" e "FOI".

La Regione Calabria, con successiva delibera di Giunta Regionale n. 131 del 19 aprile 2018, ha approvato l'Addendum all'Accordo di finanziamento sottoscritto in data 14 dicembre 2017 (repertorio n. 2147) tra la Regione Calabria e la Fincalabra SpA.

In esecuzione di tale delibera di Giunta Regionale n. 131, in data 17 maggio 2018 (repertorio n. 1430), tra la Regione Calabria, Dipartimento "Sviluppo Economico – Attività Produttive" e la Fincalabra SpA, è stato sottoscritto digitalmente l'Addendum all'Accordo di finanziamento.

FINCALABRA

Il Dipartimento Sviluppo Economico – Attività produttive, con decreto dirigenziale n. 3568 del 17.04.2018, ha nominato il Comitato degli Investimenti del "Fondo regionale di Ingegneria finanziaria (FRIF)" e del "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)", organo a cui è demandata la Governance dei due Fondi.

Il Regolamento Operativo dei due Fondi "FRIF" e "FOI", contenente modalità, condizioni e termini per l'accesso allo strumento finanziario previsto dai medesimi Fondi, è stato originariamente approvato dal medesimo Comitato nella riunione dell'1 giugno 2018, e successivamente approvato nella versione definitiva (a seguito di successive lievi modifiche ed integrazioni intervenute), nella riunione del 5 luglio 2018.

In data 17 luglio 2018 è stato aperto lo sportello operativo per la presentazione delle domande mediante utilizzo della piattaforma informatica all'uopo predisposta.

Ai sensi della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni regionali sui bandi relativi a finanziamenti in materia di programmazione unitaria", nel periodo estivo (1 agosto – 31 agosto) è stato sospeso lo sportello operativo per la presentazione delle domande, riaperto lun. 3 settembre.

Alla data di redazione della presente, lo Stato di attuazione dei Fondi e delle domande presentate è il seguente:

- ✓ *Imprese/Utenti registrate/i alla piattaforma: n. 95 Imprese/Utenti*
- ✓ *Domande presentate: n. 30 Domande*
- ✓ *Investimenti proposti: € 13,8 milioni*
- ✓ *Interventi finanziari richiesti: € 11,0 milioni, di cui:*
  - ✓ *Investimenti produttivi: € 10,8 milioni*
  - ✓ *Servizi di Internazionalizzazione: € 0*
  - ✓ *Nuova Occupazione: € 0,2 milioni*

Si rappresenta al riguardo che, considerati i rigidi requisiti previsti dal Regolamento Operativo dei due Fondi ai fini della relativa partecipazione da parte delle imprese, nonché il livello di imprese "strutturate" che vi stanno partecipando, la percentuale di ammissibilità, nel merito, delle domande presentate, dovrebbe attestarsi a circa il 70 %.

Nel mese di luglio u.s., successivamente alla presentazione delle prime domande di intervento finanziario, il Soggetto gestore ha iniziato le attività di valutazione istruttorie, preliminari e di merito, che saranno completate, ed approvate, entro la fine del corrente mese di ottobre 2018. Secondo previsioni formulate dal Soggetto gestore, entro la fine del corrente anno dovrebbero essere effettuate erogazioni per circa € 2 / € 3 milioni.

Nel corrente mese di ottobre, anche facendo seguito alle ipotesi operative formulate dall'Amministrazione regionale, saranno organizzati uno o più incontri/seminari/convegni, finalizzati a promuovere ulteriormente gli strumenti di intervento finanziario tra imprese, operatori economici e associazioni di categoria.

Tenuto conto del tempo sinora decorso dalla data di apertura dello sportello operativo (17 luglio) e tenuto conto della sospensione intercorsa nel mese di agosto, si rappresenta che in circa 50 giorni di apertura dello sportello, sono state presentate n. 30 Domande con interventi finanziari richiesti per circa € 11,0 milioni. Si ritiene, realisticamente, anche tenendo conto dell'intervento finanziario medio richiesto (circa € 350 mila per singola impresa), che nei prossimi trimestri i livelli cumulativi di impegno complessivo potrebbero sensibilmente crescere per come di seguito ipotizzato:

FINCALABRA

- ✓ *31 dicembre 2018: € 15 milioni complessivi di impegno previsto*
- ✓ *31 marzo 2019: € 20 milioni complessivi di impegno previsto*
- ✓ *30 giugno 2019: € 25 milioni complessivi di impegno previsto*
- ✓ *30 settembre 2019: € 30 milioni complessivi di impegno previsto*
- ✓ *31 dicembre 2019: € 35 milioni complessivi di impegno previsto*

In considerazione di quanto sopra esposto, e ritenendo che gli strumenti finanziari stiano dimostrando, fattivamente, un valido supporto finanziario alla crescita ed all'espansione delle imprese giudicate economicamente e finanziariamente sane, si ritiene auspicabile un incremento (che si ipotizza nella misura di € 5 / € 10 milioni) dell'attuale dotazione del solo "Fondo regionale di Ingegneria finanziaria (FRIF)", non avendo, dimostrato, diversamente, appetibilità ed interesse il "Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI)".

In attesa di cortese riscontro, e disponibili a fornire ulteriori informazioni e/o dati, si inviano distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Carmelo Salvino